

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-476 del 28/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso, n. 3. Modifica non sostanziale dell'attivita' relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87 - AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-476 del 27/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 33652/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso, n. 3. **Modifica non sostanziale dell'attività relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas,** localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87 – **AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 24.10.2025, con PEC acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/188939 di pari data, è pervenuta, tramite il portale SUAPER della Regione Emilia Romagna, l'istanza presentata dalla Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso, n. 3, di modifica non sostanziale dell'attività relativa all'esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025;

VISTO che l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025 sopra citato, adottato da Arpae – Ferrara, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), completo dei relativi allegati, è stato rilasciato dal SUAP del Comune di Comacchio, nell'ambito di procedimento PAS, ex D.Lgs n. 28/2011;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di modifica Prot. Arpae n. 188939/2025 di cui sopra;

VISTO che dalla documentazione inoltrata risulta, in particolare, che la Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 156/2025 per l'adeguamento della progettazione architettonica a quella esecutiva a seguito della scelta definitiva dei fornitori della tecnologia e funzionale per l'ottimizzazione del processo produttivo. In particolare trattasi di diverso posizionamento degli elementi tecnologici già precedentemente autorizzati e di modifica dell'utilizzo di una vasca di stoccaggio.

Nello specifico, le modifiche proposte consistono nello

- Spostamento/Traslazione di:

Desolfatore – M25;

Upgrading biometano – M27 (punto di emissione E1);

Compressore – M30;

Cabina RE.MI. – M31;

Recinzione di delimitazione dell'area di impianto;

- Conversione di una vasca per lo stoccaggio del digestato tal quale in una vasca di stoccaggio del digestato liquido; questo porta all'eliminazione dell'emissione convogliata censita associata a tale impianto (M8 in planimetria);
fermo restando tutto il resto;

CONSIDERATO che si tratta di una modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'A.U.A., atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025 e, in particolare delle planimetrie;

VISTO che la suddetta istanza di modifica è pervenuta a seguito di nota del SAC di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2025/183115 del 16.10.2025, trasmessa al SUAP del Comune di Comacchio nell'ambito di procedimento PAS (avviato dallo stesso SUAP con nota Prot. n. 62059 del 26.09.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/170567 del 26.09.2025), in quanto la documentazione inoltrata con la PAS citata non ricomprendeva la domanda di modifica dell'A.U.A.;

VISTO che per il procedimento PAS sopra indicato, il Servizio Territoriale (ST) di Arpae ha formulato la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2025/178941 del 09.10.2025, trasmessa al Comune di Comacchio e, per conoscenza, all'Unità AUA del SAC di Arpae - Ferrara, nella quale lo stesso ST ha espresso una valutazione tecnica favorevole *a condizione che l'acqua parzialmente trattata in uscita dal manufatto chiamato in planimetria "impianto di depurazione n.1" venga direttamente immessa nel manufatto indicato in planimetria come "impianto di depurazione n.2" senza passare attraverso la vasca di laminazione.*

Infatti l'acqua in uscita dal primo stadio della depurazione contiene ancora sostanze inquinanti che nella vasca di laminazione non impermeabilizzata verrebbero in contatto con l'ambiente. Solo dopo il trattamento nel secondo stadio di depurazione le acque potranno essere scaricate nel corpo idrico ricettore individuato nell'Autorizzazione vigente con il rispetto dei limiti in essa stabiliti. In vasca di laminazione dovranno essere recapitate le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori, che verranno a loro volta scaricate in corpo idrico superficiale, con apposita condotta munita anch'essa di pozzetto di campionamento.

VISTA in particolare la planimetria denominata "T.5 – Raccolta Percolati e Meteoriche" con data 22.10.2025 che non ricomprendeva le condizioni definite dal S.T. di Arpae nella Relazione Tecnica Prot. n. 178941/2025, già citata;

VISTA la nota del SAC di Arpae - Ferrara, Prot. n. PG/2025/216934 del 05.12.2025, con cui, in particolare, ha richiesto alla Ditta di aggiornare la planimetria, al fine di soddisfare le condizioni indicate nella nota del Servizio Territoriale Prot. n. 178941/2025;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 11.12.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/219216 del 11.12.2025) e il successivo aggiornamento pervenuto in data 22.12.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/228575 del 22.12.2025);

VISTA la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2026/658 del 05.01.2026, formulata dal ST di Arpae – Ferrara (formulata a seguito di richiesta del SAC con la nota Prot. n. PG/2025/231492 del 30.12.2025), nella quale lo stesso ST esprime una *valutazione tecnica favorevole a quanto proposto dall'Azienda a condizione che venga rimossa la vasca di prima pioggia non più utilizzata visto che tutte le acque di*

prima e seconda pioggia compreso le acque delle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori, vengono inviate direttamente all'impianto di depurazione n. 1" e successivamente nel manufatto indicato in planimetria come "impianto di depurazione n. 2", prima dello scarico in vasca di laminazione con recapito finale attraverso pozzetto di campionamento in corpo idrico superficiale;

VISTA la nota del SAC di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2026/6917 del 15.01.2026, con cui, in particolare, ha richiesto alla Ditta di aggiornare la planimetria trasmessa in data 22.12.2025, al fine di soddisfare le condizioni indicate nella Relazione Tecnica Prot. n. 658/2026 e sopra riportate;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 15.01.2026 (Prot. Arpae n. PG/2026/7562 del 15.01.2026);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;
- la Delibera di G.R. n. 1495/2011;
- il Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 2/2024;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'A.U.A., atto n. DET-AMB-2025-

156 del 13.01.2025, adottata da Arpae SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, valutandola come non sostanziale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

CONSIDERATO che la Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025, adottato da Arpae-SAC Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un **impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **COLTIVAMA SOCIETA'**

SEMPLICE AGRICOLA, C.F. e P. IVA n. 03456720246, con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso, n. 3 e impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87, **come di seguito indicato**:

- A. La planimetria unita all'Allegato ARIA dell'atto di A.U.A n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025 e denominata "Elaborato N.T.6", deve intendersi sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, come parte integrante, sotto la voce Allegato "1" e denominata "T.6 – Planimetria Emissioni in atmosfera" con data 22.10.2025;**
- B. La planimetria unita all'Allegato ACQUA dell'atto di A.U.A n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025 e denominata "T.5 – Raccolta Percolati e Meteoriche con sistema trattamento MBBR", deve intendersi sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, come parte integrante, sotto la voce Allegato "2" e denominata "Planimetria Ciclo Acque Autorizzate e Variante" con data 15.01.2026;**
- C. La vasca di stoccaggio digestato liquido, denominata in planimetria con la sigla M8, deve essere dotata di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1495/2011 e dal Regolamento Regionale E-R n. 2/2024, al fine di evitare la formazione di emissioni odorigene.**

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2025-156 del 13.01.2025, alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale e nell'atto di modifica sopra citati, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo degli allegati, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, alla Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA e trasmesso per conoscenza al SUAP del Comune di Comacchio.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.